Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA

S T A T U T O

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Autonomia del Comune. Finalità.

1. Il Comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) è l'Ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto e persegue le finalità ed i principi della carta europea delle autonomie locali.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della Finanza Locale.

Art. 2 -Sede, territorio, stemma e gonfalone.

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Fogliano Redipuglia. Il territorio comunale dichiarato denuclearizzato confina con i Comuni di Sagrado, San Pier d'Isonzo, Ronchi dei Legionari e Doberdo` del Lago.

2. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone che sono quelli storicamente in uso.

3. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del comune ove sussista un pubblico interesse.

Art. 3 -Funzioni.

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico che esercita nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e delle pari opportunità, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'attività amministrativa.

2. Esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 4 -Programmazione economica, sociale e territoriale.

1. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede per quanto di competenza alla loro specificazione e attuazione adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e cooperazione per la realizzazione delle proprie finalità, che saranno mirate al rispetto della sua attuale destinazione socio economica a prevalente vocazione agricola artigianale e turistica e del suo equilibrio ambientale.

Art. 5 -Esercizio di funzioni statali.

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare nonché gli ulteriori servizi di competenza statale affidatigli dalle leggi secondo i rapporti finanziari e le risorse assicurate.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Art. 6 -Organi del Comune.

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7 -Attribuzioni del Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Consiglio Comunale é l'Organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico amministrativo.

2. Adempie alle proprie funzioni, specificatamente affidategli dalle leggi statali e regionali, mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a carattere generale.

3. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono regolate dalla legge.

5. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli Statuti dell'Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni che non consistano semplicemente in prelievi dai fondi di riserva, i rendiconti della gestione, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad esse, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
c) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti o le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di Consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
p) l’approvazione delle linee programmatiche del mandato politico amministrativo secondo la procedura di cui al successivo art. 12;
q) l’approvazione della mozione di sfiducia.
r) la ratifica dell'adesione del Sindaco ad accordi di programma che comportino variazioni agli strumenti urbanistici;
s)l'approvazione di progetti di opere pubbliche comportanti variante urbanistica;
t) l'elezione del revisore dei conti;
u) l'approvazione dell'atto costitutivo dell'eventuale unione dei Comuni;
v) l'individuazione di indirizzi in ordine al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici periferici;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

z) le deliberazioni in ordine ai diritti connessi alla personalità giuridica: diritto al nome, allo stemma, al titolo di Città, alla denominazione di Borgate e Frazioni, al conferimento della cittadinanza onoraria, agli atti di gemellaggio;
Ogni altra competenza riservata dalla legge al Consiglio Comunale.

6. Le deliberazione in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 8 -Funzionamento del Consiglio Comunale.

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco.

2. La prima adunanza del Consiglio comunale procede prioritariamente alla convalida degli eletti e a ricevere la comunicazione di nomina degli assessori. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva l’organo competente ai sensi dell’art. 50 della L.R. 49/91.

4. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce anche l'ordine del giorno e la data di convocazione, con avviso scritto da consegnarsi al domicilio almeno cinque giorni prima per le sedute del bilancio e del rendiconto della gestione e per le altre sedute almeno tre giorni prima di quello stabilito.

5. In ogni caso il Sindaco provvede a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6 In casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei presenti.

7. Il Consiglio comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

8. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, salvo sia richiesta per legge o per statuto una maggioranza speciale; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro Consiglieri.

9. Il Consiglio non può deliberare, in sedute di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione.

10. L'attività del Consiglio è disciplinata da un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

11. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata ed in caso di elezioni di più rappresentanti comunali con rappresentanza della minoranza, che dovrà comunque essere garantita, dove conseguono l'elezione coloro che riportano il maggior numero di voti.

12. Le votazioni hanno luogo di regola con voto palese.

13. Nel caso di debbano formulare valutazioni e apprezzamenti su persone di cui si debba discutere collegialmente, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Art. 9 -I consiglieri comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere perseguito per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni ferme restando le responsabilità che la legge connette alla carica.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni o Comitati nei quali vengono nominati.

3. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio comunale. In tali casi il Sindaco, accertata l'assenza ingiustificata, provvede a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza, assegnando allo stesso il termine di giorni 20 (venti) dall'avvenuto avviso, per addurre le proprie giustificazioni al riguardo. Scaduto tale termine il consiglio esamina le giustificazioni addotte e delibera in ordine alla decadenza.

4. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza è obbligatoria.

5. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente senza rilevanza esterna ed esclusivamente con finalità consultiva.

6. Per l'espletamento del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le informazioni e le notizie in loro possesso. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Possono promuovere la sottoposizione a controllo di legittimità degli atti della Giunta ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett.b della L.R. 49/1991.

8. I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputino opportuno. Debbono astenersi nei casi previsti dalla legge.

9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione . Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo dell’ente.

10.Il Consigliere che ha riportato più voti al momento dell'elezione del Consiglio è il Consigliere anziano.

11. Nel consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

12. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4bis, della legge 19.3.90 n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992 n.16, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica dei provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dei comma 11 del presente articolo.

Art. 10 -Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari composti, a norma di regolamento, da uno o più

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

componenti.

2. Ai Gruppi consiliari è assicurato quanto necessario per l'esercizio delle loro funzioni secondo l'indicazione della Conferenza dei Capigruppo in rapporto alla loro consistenza numerica e nel limite dei fondi stabiliti nel bilancio di previsione.

3. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.

CAPO II - LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 11 -Giunta comunale.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori nominati dal Sindaco.

2. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio purché dotati dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L'Assessore, non Consigliere, gode di tutti i diritti o le prerogative degli altri membri, per quanto concerne gli argomenti attribuiti alla Giunta Comunale, mentre per quelli di competenza dei Consiglio comunale, la sua partecipazione dovrà limitarsi alla sola illustrazione delle proposte con esclusione quindi del diritto di voto.

4. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità sarà effettuato dal Consiglio Comunale al momento della comunicazione della nomina da parte del sindaco.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rappresentanti del comune.

Art. 12 -Nomina della Giunta e definizione delle linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale - tra cui un Vicesindaco - e ne da` comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta comunicazione al consiglio della nomina della giunta, il Sindaco, sentito l'organo esecutivo, presenta al Consiglio, a mezzo di notifica a ciascun componente dello stesso, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

4. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche attraverso la formulazione di emendamenti che dovranno essere presentati al protocollo dell'ente entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio comunale, appositamente convocato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti discute ed approva le linee programmatiche ed i singoli emendamenti presentati.

6. Con cadenza annuale e, precisamente, entro il 30 settembre di ciascun anno in coincidenza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi, il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 13 -Attribuzioni e competenze della Giunta.

1. La Giunta è competente per tutti gli atti di amministrazione e gestione che dalla legge o dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, ed

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

agli organi burocratici dell'ente.

2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività collegiale con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto della gestione.

3. Attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. In particolare compete alla giunta:
a) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio;
b) la predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
c) l'approvazione del piano risorse ed obiettivi;
d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
e) l'approvazione dei progetti e dei programmi esecutivi;
f) l'autorizzazione alla revoca, da parte del Sindaco del direttore generale;
g) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
h) la promozione di azioni giudiziarie e la decisione di resistere alle azioni da altri proposte;
i) l'autorizzazione all'uso dello stemma del comune.

Art. 14 -Organizzazione e funzionamento della Giunta Comunale.

1. La Giunta comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno senza particolari formalità.

2. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, consiglieri comunali, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.

5. La Giunta esplica la propria attività collegialmente e risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

6. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

7. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

8. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.

9. In caso di dimissioni del Sindaco, la Giunta rimane comunque in carica fino all'elezione dei nuovo consiglio.

10. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

11. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune o essere promossa dal prefetto.

12. La Giunta ed il Sindaco cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tale fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento dei consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III - IL SINDACO

Art. 15 -Funzioni e competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Egli sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

3. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, firma, in qualità di Presidente, le relative deliberazioni, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi nonché all'esecuzione degli atti. Gli atti monocratici del Sindaco devono rispettare il principio del "giusto procedimento", come previsto dalla legge per gli atti del Consiglio Comunale e della Giunta comunale. Si intende per "giusto procedimento", quello per cui l'emanazione del provvedimento sia preceduto dalla preventiva istruttoria.

4. Svolge inoltre i seguenti compiti:

a) di amministrazione:
Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività politico amministrativa del Comune.
Rappresenta in giudizio il Comune nei procedimenti giudiziari ordinari ed amministrativi o come attore o come convenuto con l'autorizzazione della Giunta.
Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo, può conferire allo stesso le funzioni di direttore e revocare, previa delibera della giunta, il suddetto conferimento.
Impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi.
- Convoca i comizi per i referendum..
Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni al Vice Sindaco e può delegare particolari attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori.
Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, di espropriazione che la legge assegna genericamente al Comune.
Emana i provvedimenti in materia di polizia amministrativa e di disciplina edilizia.
- Sovrintende al corpo della polizia municipale.
Coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche; determina gli orari di apertura al pubblico dei servizi ed Uffici comunali.
Provvede a richiedere i finanziamenti e le agevolazioni per i vari settori di intervento di competenza dei Comune.
- Rilascia attestati di notorietà pubblica.
- Esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali in materia urbanistica.
- Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dei Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro 45 giorni dal l'insediamento.
- Rappresenta il Comune nei Consorzi, direttamente o con proprio delegato.
Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/90, nonché dal regolamento organico comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) di vigilanza:
- Acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici e Servizi, informazioni ed atti anche riservati.
Promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dei Comune nel rispetto delle norme di legge.
- Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
- Compie gli atti conservativi dei diritti dei Comune.
- Revoca e sostituisce gli assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

c) di organizzazione:
Stabilisce gli argomenti dell'ordine dei giorno delle sedute dei Consiglio comunale, dispone la convocazione e le presiede.
- Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.
Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
- Dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore.

d) per i servizi statali:
Provvede ad assolvere le funzioni di Polizia giudiziaria nella sua qualifica di Ufficiale di Pubblica Sicurezza.
Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei suoi compiti di Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
- abAdotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale ed assume le iniziative conseguenti ai sensi di legge.
- Emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
- Vigilia su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
Può delegare ad impiegati comunali, nei limiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, l'esercizio di funzioni e il potere di firma di atti relativi ai servizi di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

anagrafe, stato civile ed elettorale.

ART. 16 -Decadenza del Sindaco

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

4. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio e le funzioni del sindaco, sino alle nuove elezioni, sono svolte dal vicesindaco.

5. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso decadenza del sindaco nonché della giunta.

ART. 17 -Vice Sindaco e deleghe.

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione. Nel caso occorra, gli assessori svolgono le funzioni sostitutive.

TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO I- ORGANI BUROCRATICI

ART. 18 -L'organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario comunale ed ai Funzionari.

1 bis. In sede di organizzazione dell'ente e dei servizi pubblici, l'Amministrazione comunale attua il principio delle pari opportunità, con particolare riferimento ai tempi di vita e di lavoro, alla salvaguardia della salute ed alla tutela della maternità.

2. La struttura organizzativa del Comune . correlata alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento delle attività istituzionali nonché alle proprie dimensioni e si articola in: "Unit. operative" e deve essere informata ai seguenti principi: a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti – obiettivo e per programmi; b) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale;

3. L'organizzazione comunale sarà disciplinata da apposito Regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità, responsabilità e pari opportunità.

ART. 19 -Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell’apposito albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio di segretario comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, dei singoli consiglieri e degli uffici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4. Il Segretario, inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita le funzioni ad esso attribuite dallo statuto o dai regolamenti, ovvero conferitegli dal Sindaco.
5. Il Segretario comunale, qualora non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e coordina l'attività degli uffici.
6. Può partecipare, con l'autorizzazione del Sindaco commissioni di studio interne ed esterne all'Ente.

Art. 19/bis Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri Comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. In tale caso il Direttore Generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina le attività, garantendone l'autonoma sfera decisionale. Compete al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi, previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 77/95, nonché l'eventuale proposta di piano esecutivo di gestione, previsto dall'art. 11 del predetto Decreto. A tali fini, al Direttore Generale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei Servizi, ad eccezione del Segretario Comunale.
4. Il Direttore Generale, inoltre:
a) riesamina annualmente l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta eventuali provvedimenti in merito;
g) convoca apposite riunioni organizzative ed impartisce direttive preordinate alla realizzazione dell'unità di indirizzo ed all'armonizzazione delle attività svolte dai singoli Servizi;
i) è componente del nucleo di valutazione.
6. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
7. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le assomma a quelle proprie.

ART. 20 - Responsabilità del Segretario e dei Responsabili dei Servizi.

1 Per ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile

2. In caso di assenza del responsabile del servizio interessato i pareri di cui al comma 1 sono espressi dal segretario comunale.

ART. 21 -Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si potranno costituire, secondo le norme previste nel Regolamento Organico, collaborazioni esterne di particolare contenuto di professionalità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 22 -Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

CAPO II SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

ART.23 - Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati tenendo in particolare considerazione la forma cooperativa.

2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di pi. servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

ART. 24.- Istituzione e azienda speciale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda speciale o all'Istituzione, procederà nel modo seguente: il Consiglio comunale approverà lo Statuto dell'Azienda Speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà allo stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli Amministratori dell'Azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere, presentino i requisiti di professionalità o provata capacità amministrativa.

2. Con uguale procedimento si proceder. alla revoca degli amministratori dell'azienda, nei casi previsti dal regolamento di cui al precedente articolo.

3. Le disposizioni stabilite al 1. comma si osservano anche per l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'esercizio dei servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

4. Gli Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore,al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Con il Regolamento, di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 25 -Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con la Provincia e con altri Comuni.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti, che assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

ART. 26 -Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o pi. servizi, il Comune può costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le Aziende Speciali previste dalla Legge e dal precedente art.23, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

ART. 27 -Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

ART. 28 -Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione con altri Enti Locali e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire servizi più. efficienti alla collettività

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 29 -Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2. Costituiscono patrimonio del Comune i beni che non sono assoggettati a regime del demanio pubblico.

3. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico; essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

5. Il Responsabile dell'Unità operativa di ragioneria risponde personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle necessarie aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

6. La gestione dei beni comunali é disciplinata da apposito Regolamento nell'ambito dei principi di legge.

7. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

ART. 30 -Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha altresì autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi ai principi della legislazione tributaria vigente.

3. La finanza del Comune . costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.

4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale che garantisce l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

ART. 31 -Bilancio e programmazione finanziaria

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, osservando, nella formazione dello stesso, i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, per sola competenza, di durata pari a quello regionale.

4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.

5. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

6. I provvedimenti che comportano impegni di spesa diventano esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

7. I risultati di gestione attinenti ai costi sostenuti ed ai risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica e rappresentati nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale e spiegati da una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione con riferimento ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse impiegate, ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 32 -Controllo finanziario e contabile

1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale, scelto secondo le modalità previste dalla legge e non potrà avere rapporti di parentela o affinità di primo grado con i consiglieri comunali o eventualmente con l'assessore esterno.

2. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo le ipotesi di inadempienza definite nel regolamento di contabilità ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune. Collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. A tal fine, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.

4. Il Revisore esercita inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione. formata da una parte economica ed una descrittiva che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.

5. Il Revisore dei conti risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario, riferendo immediatamente al Sindaco e al Segretario di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

6. Se le irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente sono gravi ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 33 -Contratti e scelta del contraente.

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento della spesa contenete il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni di legge.

Art. 34 -Controllo della gestione

1. E' istituito il Controllo di Gestione disciplinato secondo le norme del Regolamento di Contabilità.

TITOLO V - RILEVAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35 -Forme di collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari, . consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere i propri interessi

2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, allo scopo di determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.

4. I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 36 -Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione.

1. L'Amministrazione comunale favorisce e si avvale dell'attività delle Associazioni, dei Comitati, dei Patronati, dei Sindacati dei Lavoratori, degli Enti Esponenziali e del volontariato e della solidarietà organizzata operanti nel proprio territorio, anche su base di Frazione, a tutela degli interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali e religiosi.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi, l'accesso libero alle strutture e dai Servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di interventi pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. l'Amministrazione Comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli Organismi di cui al I comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Art. 37 -Forme di consultazione popolare

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

consultazione della popolazione. La consultazione può inoltre essere attivata anche su presentazione di istanza da parte del 10% dell'elettorato o da 1/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli Organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'Organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali perla realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'Organo interessato, il quale dar. comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

6. Possono essere istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere l'effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione Comunale.

7. L'attività e l'organizzazione delle conferenze cittadine di settore sono disciplinate da apposito Regolamento Comunale.

Art. 38 -Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli Organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli Uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 (sessanta) giorni.

4. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 (quindici) giorni successivi al parere dell'Organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali.

5. Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'Organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

Art. 39 -Referendum

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum tra la popolazione del Comune in materia di esclusiva competenza locale

2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente questioni concernenti persone fisiche, atti concernenti la pianificazione del territorio e, per 5 (cinque) anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo, lo Statuto, la nomina e la revoca degli amministratori nonché altre materie che formano oggetto di norma di legge.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti oda 1/3 (un terzo) del corpo elettorale.

4. Presso il Consiglio Comunale agir. un'apposita Commissione, disciplinata da Regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia, considerate le limitazioni del precedente secondo comma ed al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

5. Ultimata la verifica entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio comunale, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della data.

7. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la Segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto.

10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia più ragion d'essere o sussistano degli impedimenti temporanei.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 40 -La pubblicità degli atti

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2. Presso gli Uffici Comunali dovrà essere possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame della domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

3. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti del Comune per il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge e di Regolamento.

TITOLO VI- FINALITÀ PARTICOLARI DEL COMUNE

Art. 41 -Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 42 -Tutela dei beni ambientali e culturali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani di difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. 2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

ART. 43 -Promozione di beni culturali, dello sporte del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo dell'attività educativa e del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché la costituzione di un organismo per il coordinamento dell'attività delle stesse; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della Legge 8 giugno 1990,n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito Regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 44 -Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi e commerciali, finalizzato ad una migliore qualità della vita.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 45 -Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce lo sviluppo e l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, alfine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una pi. Vasta collocazione dei prodotti ed una pi. equa remunerazione del lavoro.

3. Tutela e promuove anche mediante la cooperazione l'attività agricola e agroturistica nel quadro delle direttive europee, nazionali e regionali.

4. Individua nell'Ente Camerale Provinciale l'interlocutore qualificato per i problemi aventi rilevanza economica.

Art. 46 -Sviluppo turistico.

1. Il Comune si propone quale elemento fondamentale per la promozione di ogni forma di attività turistica e agro-turistica che in qualsiasi modo favorisca il flusso di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

forestieri nelle località comunali ed extracomunali limitrofe.

2. L'attività per il raggiungimento di detti fini si coordinerà di concerto, a seconda dei livelli delle singole manifestazioni, con gli enti preposti sia pubblici che privati, alla gestione turistica, in particolare con l'Ente Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la apposita Azienda Regionale per la promozione del Turismo utilizzandone anche risorse e attrezzature.

3. Tra gli enti, associazioni e circoli esistenti sul territorio comunale, sarà privilegiata l'Associazione "Pro Loco" singolarmente o in collaborazione con altri organismi per attuare tutte le attività rivestenti le predette finalità turistiche.

Art. 47 -Cooperazione europea ed internazionale

1. Il Comune si riconosce come comunità di cittadini che nel loro ambito territoriale, sono titolari della sovranità che appartiene al popolo e persegue le finalità ed i principi della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sul diritto dei popoli a vivere nella pace, sul diritto allo sviluppo e della carta europea dell'autonomia locale nel presupposto che la valorizzazione delle autonomie territoriali . strettamente collegato con il processo di unificazione dell'Europa.

2. A questo fine il Comune, in consonanza con la politica internazionale dello Stato, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, opera per la cultura della pace e dei diritti umani e per favorire i processi di integrazione della Comunità Europea e l'allargamento della interdipendenza economica e politica dell'Europa tutta e della Comunità internazionale, anche tramite forme di cooperazione, di aiuti in particolari occasioni, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali qualora l'intervento soddisfi un interesse che non sia estraneo al sentimento della

popolazione.

TITOLO VII- ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 48 -Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e dello statuto il Consiglio comunale adotta i regolamenti per l'organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Prima della loro adozione gli schemi di regolamento verranno depositati per 15 (quindici) giorni presso l'Ufficio di Segreteria e del deposito verrà data notizia al pubblico con avviso pubblicato all'Albo pretorio ed in ogni altra forma utile, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni o memorie in merito, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla loro formazione.

3. Il Regolamento, una volta ottenuto il visto di legittimità, diventerà obbligatorio nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua rinnovata pubblicazione.

4. Rimane ferma la necessità dell'omologazione prevista da leggi speciali.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 -Revisione dello Statuto

1. Le modifiche allo Statuto possono essere sottoposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette con i relativi allegati almeno 30 (trenta) giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

3. Ogni iniziativa di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 50 -Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Art. 51 -Disposizione finale

1. La Giunta comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.